

REGOLAMENTO (CEE) N. 1733/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1992

che stabilisce, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1992, talune modalità del regime di preferenze generalizzate applicabili nel settore delle uova e del pollame in seguito all'attuazione degli accordi interinali conclusi con la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante per il 1991 riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3588/91⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 282/92⁽⁴⁾, proroga al 1992 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3834/90;

considerando che il 16 dicembre 1991 sono stati firmati accordi di associazione tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altro; che, in attesa che tali accordi entrino in vigore, la Comunità ha deciso di applicare, con decorrenza dal 1° marzo 1992, accordi provvisori conclusi con i suddetti paesi, di seguito denominati « accordi provvisori »;

considerando che le modalità d'applicazione di detti accordi sono state definite dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 518/92⁽⁵⁾, (CEE) n. 519/92⁽⁶⁾ e (CEE) n. 520/92⁽⁷⁾, recanti modalità di applicazione degli accordi conclusi rispettivamente con la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia, nonché, per quanto riguarda i settori delle uova e del pollame, dal regolamento (CEE) n. 579/92 della Commissione, del 5 marzo 1992, che stabilisce le modalità di applicazione per il settore delle uova e del pollame del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia⁽⁸⁾;

considerando che, ai sensi del precitato regolamento (CEE) n. 3834/90 e in particolare dell'articolo 2, paragrafo 2, il beneficio del regime preferenziale generalizzato doveva essere accordato alla Polonia, all'Ungheria e alla Cecoslovacchia soltanto fino al conferimento di concessioni tariffarie nel quadro dei predetti accordi; che

gli accordi in parola prevedono concessioni tariffarie nei settori delle uova e del pollame ed enunciano, nel protocollo n. 7, l'intenzione di non applicare più a questi paesi il regime delle preferenze generalizzate;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1509/92 del Consiglio ha fissato i nuovi volumi degli importi fissi applicabili nel 1992;

considerando che, per stabilire i quantitativi da importare nei periodi dal 1° luglio al 30 settembre 1992 e dal 1° ottobre al 31 dicembre 1992, è opportuno prendere in considerazione i quantitativi già assegnati ai paesi che beneficiano del regime delle preferenze generalizzate nei periodi dal 1° gennaio al 29 febbraio 1992 e dal 1° marzo al 30 giugno 1992, escluse la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1992, il volume degli importi fissi è scaglionato come segue:

- per i prodotti contrassegnati dal numero d'ordine 59.0020:
 - 220 t per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1992,
 - 220 t per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1992;
- per i prodotti contrassegnati dal numero d'ordine 59.0025:
 - 103,2435 t per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1992,
 - 103,2435 t per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

⁽²⁾ GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 15.